



**STUDIO PIZZANO**

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

## **LA DICHIARAZIONE FISCALE IN BIANCO NON È OMESSA NÉ NULLA: LA CASSAZIONE FA CHIAREZZA**

*Publicato il 2 Agosto 2024 di Sabatino Pizzano*



Nel complesso panorama della fiscalità italiana, la Corte di Cassazione ha recentemente emesso una sentenza destinata a fare giurisprudenza. Con l'ordinanza n. 21472 del 31 luglio 2024, la Suprema Corte ha stabilito un principio fondamentale: la presentazione telematica del solo frontespizio della dichiarazione fiscale, se accettata dal sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate, non può essere considerata una dichiarazione omessa o nulla.

Questa decisione ha importanti implicazioni sia per i contribuenti che per l'amministrazione finanziaria, ridefinendo i confini tra dichiarazione incompleta e dichiarazione omessa. Analizziamo nel dettaglio le motivazioni e le conseguenze di questa sentenza.

## Il caso in esame

La vicenda giudiziaria trae origine da un accertamento dell'Agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuente. L'amministrazione finanziaria contestava l'omessa presentazione della dichiarazione per l'anno 2003, procedendo con un accertamento d'ufficio ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 600/73. Il contribuente si era limitato a presentare telematicamente il solo frontespizio del modello Unico 2004, ricevendo la comunicazione di avvenuta ricezione dal sistema informatico dell'Agenzia. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che tale presentazione parziale equivalesse a una dichiarazione nulla, giustificando così l'accertamento eseguito.

Il contribuente, dal canto suo, argomentava che la dichiarazione fosse da considerarsi semplicemente incompleta, con la conseguenza che l'Amministrazione sarebbe decaduta dal potere di accertamento per decorso dei termini previsti per le dichiarazioni regolarmente presentate.

## Il percorso giudiziario

Il caso ha attraversato tutti i gradi di giudizio, con esiti favorevoli al contribuente sia in primo che in secondo grado. La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) ha annullato l'accertamento, e la Commissione Tributaria Regionale (CTR) ha confermato tale decisione, respingendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate. La CTR ha motivato la sua decisione sottolineando che:

- La generazione di un numero di protocollo da parte dell'Agenzia delle Entrate indicava l'avvenuta ricezione della dichiarazione.
- In assenza di compilazione dei quadri successivi al frontespizio, l'Ufficio avrebbe dovuto o rifiutare la trasmissione telematica o considerare i quadri mancanti come riportanti valore zero.
- L'Agenzia avrebbe dovuto procedere con eventuali controlli e recuperi a tassazione nei tempi previsti per le dichiarazioni incomplete, non per quelle omesse.

## La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento delle commissioni di merito, respingendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Le motivazioni della Suprema Corte si basano su diversi principi consolidati nella giurisprudenza tributaria:

- Una dichiarazione dei redditi non può essere considerata "omessa" solo perché priva di indicazioni sugli elementi attivi e passivi necessari per determinare l'imponibile.
- L'omissione va riservata a casi estremi, come l'assoluta inesistenza del documento o la mancata trasmissione all'Ufficio.
- La normativa fiscale (art. 1 D.P.R. 600/73) considera esistente una dichiarazione anche se priva dei dati necessari per la ricostruzione del reddito.
- La comunicazione di ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate costituisce prova dell'avvenuta e tempestiva

presentazione della dichiarazione.

## Implicazioni pratiche

La sentenza della Cassazione ha importanti risvolti pratici:

- **Termini di accertamento:** Per le dichiarazioni considerate incomplete, ma non omesse, i termini di accertamento sono più brevi rispetto a quelli previsti per le dichiarazioni omesse.
- **Sanzioni:** Le sanzioni per dichiarazione incompleta sono generalmente meno severe di quelle per omessa dichiarazione.
- **Onere della prova:** Spetta all'Agenzia delle Entrate dimostrare l'eventuale presenza di errori bloccanti nella trasmissione telematica che avrebbero richiesto una nuova presentazione della dichiarazione.
- **Sanatoria:** La giurisprudenza ammette la possibilità di sanare eventuali irregolarità, come la mancanza di firma, anche in un momento successivo.

## Conclusioni

La sentenza della Cassazione rappresenta un importante punto di riferimento nel delicato equilibrio tra gli obblighi dei contribuenti e i poteri dell'amministrazione finanziaria. Da un lato, ribadisce l'importanza della corretta e completa presentazione delle dichiarazioni fiscali. Dall'altro, offre una tutela ai contribuenti che, pur avendo adempiuto all'obbligo di presentazione, potrebbero aver commesso errori o omissioni nella compilazione.

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA